

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA
JOINT RESEARCH UNIT (JRU) - EMBRC ITALY (EMBRC-IT)
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA
E SVILUPPO NELL'AMBITO DELLA INFRASTRUTTURA EUROPEA
EUROPEAN MARINE BIOLOGICAL RESOURCE CENTRE (EMBRC-ERIC)

Con il presente atto fra le sotto elencate Parti:

- Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli (SZN) – in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Roberto Bassi.
- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) – in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Nicola Casagli.
- Università degli Studi di Cagliari – in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Francesco Mola.
- Università degli Studi di Ferrara – in persona della sua Rettrice e legale rappresentante, Prof. Laura Ramaciotti.
- Università degli Studi di Messina – in persona della sua Rettrice e legale rappresentante, Prof. Giovanna Spatari.
- Università degli Studi di Milano-Bicocca – in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Marco Orlandi.
- Università degli Studi di Napoli Federico II – in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Matteo Lorito.
- Università degli Studi di Torino – in persona della sua Rettrice e legale rappresentante, Prof. Cristina Prandi.
- Università degli Studi della Tuscia – in persona della sua Rettrice e legale rappresentante, Prof. Tiziana Laureti.
- Università Politecnica delle Marche – in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Enrico Quagliarini.
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) – in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Stefano Laporta.
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Andrea Lenzi
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Avvocato. Francesca Mariotti

PREMESSO CHE

- *L'European Marine Biological Resource Centre (EMBRC)* è una infrastruttura di ricerca distribuita, con sede amministrativa presso la Sorbonne Université (SU) – Paris, France, a cui aderiscono nove paesi (Belgio, Francia, Grecia, Israele, Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia) ed è riconosciuta quale *European Research Infrastructure Consortium (ERIC)* secondo la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/272 della commissione del 20 febbraio 2018 notificata con il numero C(2018) 826.
- Gli ERIC sono riconosciuti come organismi internazionali, per cui beni e servizi possono essere

acquistati senza IVA e dazi doganali.

- Nel 2018 EMBRC-ERIC è stata riconosciuta come IR di riferimento (ESFRI Landmark) per le altre infrastrutture.
- L'EMBRC-ERIC offre un punto d'accesso unico a livello europeo nell'ambito delle infrastrutture di ricerca in biologia marina, e offre un ampio portafoglio di servizi, piattaforme di ricerca, accesso a ecosistemi marini e risorse biologiche.
- I servizi offerti e le attività intraprese da EMBRC-ERIC includono, a titolo di esempio:
 - l'accesso a piattaforme di ricerca, risorse biologiche, dati e servizi analitici;
 - attività congiunte di ricerca e sviluppo attuate tramite un programma di sviluppo a lungo termine e coordinato tra i nodi nazionali;
 - l'accesso a risorse biologiche e genetiche, nonché un'opera di consulenza e orientamento per l'uso delle biorisorse marine;
 - flussi integrati di servizi di elevata qualità per l'accesso a risorse biologiche, analitiche e di dati, grazie all'impiego di tecnologie e prassi comuni;
 - il rafforzamento del collegamento tra scienza e industria, tramite un servizio coordinato di trasferimento di conoscenze e tecnologie;
 - corsi e strutture di formazione per i ricercatori e il personale tecnico;
 - la collaborazione con le infrastrutture di ricerca attive in campi correlati e/o complementari;
 - il dialogo con i soggetti interessati delle regioni marittime europee, a sostegno delle loro politiche ambientali e sostenibili e della crescita blu.
- SZN rappresenta EMBRC-ERIC in Italia e coordina il Nodo Italiano di EMBRC (EMBRC-IT) che persegue a livello nazionale gli obiettivi di EMBRC-ERIC come da nota del Ministero (MIUR.AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE(U).0008481.08-05-2017).
- Il 26 gennaio 2015 è stato firmato un *Memorandum of Understanding* (MoU) per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) denominata EMBRC-IT e che successivamente nel giugno 2016 le Parti aderenti al MoU hanno firmato l'accordo per la creazione della prima JRU per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo della EMBRC-IT, accordo scaduto il 31 dicembre 2020.
- La seconda JRU è stata attiva dal gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2025.

Ravvisata l'utilità di dare vita a una nuova JRU in grado di allargare la propria partecipazione a Istituti ed Enti pubblici e privati in grado di contribuire al potenziamento infrastrutturale del Nodo Italiano.

Tenuto conto che le Parti sottoscriventi il presente accordo:

- hanno sviluppato rilevanti attività di ricerca e potenziamento infrastrutturale e sono in grado di fornire attività di servizio interdisciplinare sulla biologia marina a livello internazionale e/o coordinamento di iniziative di raccordo tra mondo della ricerca e imprese;
- riconoscono l'alto valore scientifico, sociale ed economico della ricerca in biologia marina ed il suo ruolo nell'agenda politica internazionale e nello sviluppo sostenibile del Paese;
- hanno competenze per molti aspetti complementari, coerenti con le finalità della EMBRC-ERIC e manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in questa area tematica tramite lo sviluppo del Nodo Italiano (EMBRC-IT) di EMBRC-ERIC;
- concordano sulla priorità di preservare la capacità della JRU a partecipare a contratti finanziati con fondi europei, ad esempio con fondi del prossimo Programma Quadro europeo per la Ricerca e Innovazione Horizon Europe;

concordano fin da adesso che modifiche al presente accordo saranno definite nel caso che le regole di partecipazione dei prossimi programmi europei lo richiedano per preservare la capacità di cui sopra.

Considerato che EMBRC-IT ha come obiettivo la condivisione e il potenziamento delle risorse infrastrutturali, umane e di strumenti di policy utili ad aumentare il peso della comunità scientifica nazionale in ambito internazionale.

Tenuto conto che:

- le Parti concordano sull'importanza di sviluppare ulteriormente un Nodo Italiano di EMBRC ampio, attivo e coordinato, che sia in grado di contribuire al meglio all'infrastruttura Europea e di mettere in rete le risorse e le competenze Italiane;
- la JRU è definita dall'EU Framework Programme HORIZON Europe come struttura collaborativa di ricerca costituita da almeno due entità giuridiche, e nel Programma Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR) come gruppi di lavoro stabili basati su accordi di collaborazione tra più enti legali allo scopo di mettere in comune risorse umane e attrezzature e garantire la sostenibilità della partecipazione italiana alle infrastrutture di ricerca europee (ESFRI Roadmap);
- lo schema di convenzione per i finanziamenti del Programma Quadro europeo per la Ricerca e Innovazione Horizon Europe (2021-2027) prevede la forma della JRU quale partnership fra diverse entità legali basata su un accordo che non prevede la costituzione di un autonomo soggetto di diritto;
- una JRU non può aderire a contratti con la Commissione Europea ma, in virtù dell'art.14 Grant Agreement di Horizon Europe, un membro della JRU può agire da contraente e associare a sé come terze parti gli altri membri della JRU nonché trasferire loro i contributi europei sulla base dell'accordo di JRU in atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile del presente atto.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- Assemblea Generale di EMBRC-ERIC (GA): l'organo governativo dell'EMBRC-ERIC. È composta da due rappresentanti per ogni paese membro dell'ERIC nominati dal Ministero dell'Università e Ricerca (MUR).
- Assemblea Generale di JRU EMBRC-IT (GA-JRU): l'organo governativo dell'EMBRC-IT JRU.
- Nodo: la struttura di ricerca di EMBRC-ERIC organizzata a livello nazionale, gestito da un'entità legalmente riconosciuta in cui vengono svolte attività connesse all'EMBRC-ERIC.
- Comitato dei Nodi (CoN): l'organo esecutivo dell'EMBRC-ERIC. È composta dai Coordinatori/Direttori dei Nodi nazionali di ogni paese membro.
- Siti: le singole istituzioni partecipanti alla JRU e le loro sedi all'interno di un Nodo.
- Parti: La SZN nella qualità di rappresentante e coordinatore del nodo nazionale, gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università che operano nell'ambito della ricerca biologica marina
- Utenti: un/a ricercatore/trice, un team di ricerca, un'istituzione scientifica o università o impresa o industria interessati o impegnati nella ricerca e lo sviluppo tecnologico attraverso l'utilizzo dei servizi offerti dai Siti all'EMBRC-ERIC;
- Stakeholders: Enti pubblici e privati, organismi e istituzioni, imprese e/o associazioni di categoria, organizzazioni non governative, che manifestino un interesse nelle attività della JRU. Gli stakeholder possono essere coinvolti, secondo modalità definite dalla GA-JRU, nelle attività di consultazione, supporto e collaborazione funzionali al perseguimento degli obiettivi della JRU. La partecipazione degli stakeholder non comporta diritti di voto né obblighi finanziari, salvo diversa deliberazione della GA-JRU
- Accesso: l'ammissione all'interazione e all'utilizzo di servizi offerti dai Siti agli Utenti tramite EMBRC-ERIC.

- User Access Contract (UAC): l'accordo legale tra l'utente e il fornitore dell'Accesso (Parte) in cui sono specificati i termini e le condizioni per l'Accesso.
- Access Document: il documento che specifica i principi e le procedure di Accesso comuni ai siti dell'EMBRC-ERIC;
- Service Level Agreement: l'accordo tra l'EMBRC-ERIC e le singole Parti (istituzioni) della JRU che forniscono Accesso agli Utenti di EMBRC-ERIC.
- Rules of Operation: l'insieme delle regole votate dalla GA dell'EMBRC-ERIC al fine di attuare le disposizioni dello statuto al livello dei singoli Nodi.

Art. 3 – Oggetto

- 3.1 – Le Parti si impegnano a collaborare per gli scopi del presente accordo attraverso la costituzione e il mantenimento della JRU denominata anche EMBRC-IT.
- 3.2 – EMBRC-IT ha lo scopo sviluppare la componente nazionale dell'infrastruttura EMBRC-ERIC, favorendo un'ampia partecipazione della comunità scientifica nazionale e massimizzando i risultati degli investimenti per la ricerca nel nostro Paese.
- 3.3 – EMBRC-IT si impegna a contribuire alle attività dell'EMBRC-ERIC coordinando e gestendo l'Accesso in forma sostenibile e responsabile alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini nel rispetto delle vigenti norme sull'utilizzo di tali risorse, utilizzando e/o offrendo i servizi di ricerca e le risorse umane connesse, e le attività di formazione interdisciplinare erogati dal Nodo italiano.
- 3.4 – EMBRC-IT realizzerà il coordinamento delle attività ed il supporto all'organizzazione del contributo italiano al funzionamento del EMBRC-ERIC.

Art. 4 – Attività e obblighi delle Parti

- 4.1 – Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di successivi specifici e periodici piani di attività della JRU, concordati tra le Parti, nei quali saranno definite le attività svolte globalmente dalla JRU, gli eventuali contributi a carico di ciascuna delle Parti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dalle stesse.
- 4.2 – Le modalità di partecipazione di ciascuna Parte all'utilizzo delle infrastrutture della JRU sono definite da apposito regolamento interno, già in vigore tenuto conto degli accordi precedenti, ovvero che potrà essere rivisto e/o adottato entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.
- 4.3 – Il presente accordo ha i seguenti obiettivi strategici:
 - a) Perseguire una più efficace valorizzazione delle risorse e delle competenze di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione e organizzazione;
 - b) Coordinare le attività nazionali nell'ambito dell'EMBRC-ERIC e fornire supporto al MUR e ad altri Ministeri nell'organizzazione della adesione italiana a EMBRC-ERIC e nella definizione di roadmap e agende strategiche della ricerca legate alla blue economy;
 - c) Rafforzare il contributo complessivo italiano nell'ambito di EMBRC-ERIC;
 - d) promuovere l'integrazione della ricerca scientifica italiana, favorendo nuove adesioni a EMBRC-IT con le modalità definite nel successivo art. 11;
 - e) Rafforzare la ricerca scientifica italiana nel campo della biologia e biotecnologia marina e promuovere la formazione, la divulgazione scientifica e la comunicazione in questo ambito;
 - f) Promuovere il trasferimento tecnologico e sviluppare i rapporti con le imprese nazionali;
 - g) Progettare ed organizzare ulteriori azioni pilota dimostrative del funzionamento di EMBRC-ERIC, valorizzando il contributo italiano, come le Access calls, ossia l'accesso ai servizi del nodo italiano finanziati da EMBRC-IT;
 - h) Condurre attività congiunte finalizzate al consolidamento, rafforzamento ed espansione dell'infrastruttura di ricerca EMBRC-ERIC e del suo impatto in termini di scienza ed innovazione, con particolare riferimento alle ricadute a livello nazionale, anche partecipando congiuntamente o singolarmente a programmi di finanziamento della ricerca;

Art. 5 – Gestione delle attività

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 4, le Parti operano attraverso:

- l'Assemblea Generale (GA-JRU) che rappresenta l'organo di indirizzo strategico della JRU, di cui all'articolo 6;
- il Comitato Esecutivo, l'organo cui è deputato il coordinamento di tutte le attività della JRU EMBRC-IT, come indicato all'articolo 7.
- Il Coordinatore della JRU - nominato secondo quanto specificato all'articolo 8 –ha il compito di supervisionare le attività della JRU assicurandone un funzionamento continuativo e proattivo.

Art. 6 – L'Assemblea Generale del JRU

- 6.1 – L'Assemblea Generale è costituita da due delegati nominati da ciascuna Parte.
- 6.2 – Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata, sostituita o delegata in qualsiasi momento mediante e-mail certificata inviata al Coordinatore della JRU dal Legale Rappresentante dell'istituzione che aveva effettuato la nomina.
- 6.3 – Le Parti indicano i propri rappresentanti nella GA-JRU entro 90 giorni dalla loro adesione alla costituzione della JRU.
- 6.4 – Ogni Parte ha diritto ad esprimere un solo voto.
- 6.5 – Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono partecipare stakeholders senza diritto di voto, indicati da partner dell'Assemblea Generale ed invitati direttamente dal Coordinatore della JRU a suo insindacabile giudizio.
- 6.6 – Alle riunioni della Assemblea Generale partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore della JRU EMBRC-IT, il Liaison Officer e il JRU Manager che svolge anche funzioni di segretario.
- 6.7 – Le attività di ogni incontro dell'Assemblea Generale potranno essere svolte anche per via telematica.
- 6.8 – Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Coordinatore della JRU EMBRC-IT.
- 6.9 – L'Assemblea Generale, con voto a maggioranza:
- Adotta regolamenti e linee guida necessarie per il suo funzionamento;
 - Predispone e approva i verbali delle riunioni;
 - Approva annualmente il programma triennale delle attività della JRU;
 - Approva il rapporto annuale delle attività della JRU presentato dal Coordinatore della JRU;
 - Approva accordi e *Memorandum of Understanding* con altre JRU, organizzazioni o entità internazionali di interesse per le attività della JRU;
 - Approva le nuove adesioni e le esclusioni dalla JRU.
- 6.10 – La partecipazione alle riunioni della GA-JRU non dà diritto a compensi o indennità da parte della JRU.
- 6.11 – Le decisioni prese a livello di ERIC devono essere adottate dall'Assemblea Generale della JRU.

Art. 7 – Il Comitato Esecutivo

- 7.1 – Il Comitato Esecutivo è composto da otto (8) membri con diritto di voto:
- il Coordinatore della JRU;
 - il *Liaison officer* EMBRC-IT - *National contact point* per EMBRC ERIC;
 - tre (3) delegati eletti tra i rappresentanti degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) partecipanti;
 - tre (3) delegati eletti tra i rappresentanti delle Università partecipanti;
- 7.2 - Le elezioni dei delegati del Comitato Esecutivo avvengono tramite votazione su candidature presentate prima della AG di insediamento. I tre delegati eletti tra gli EPR e i tre delegati dell'Università vengono eletti durante la prima GA-JRU a voto palese secondo modalità proposte e approvate in sede di Assemblea. La segreteria di Presidenza della SZN raccoglie le candidature e le comunica al presidente della GA-JRU.
- 7.3 Le decisioni del Comitato Esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Coordinatore, che ha valore dirimente.
- 7.4 - Partecipa al Comitato Esecutivo senza diritto di voto il JRU Manager di EMBRC-IT.
- 7.5 – Agli incontri del Comitato Esecutivo possono partecipare altre persone in base a specifiche richieste del

Comitato Esecutivo su invito da parte del Coordinatore della JRU.

7.6 – Il Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- Propone accordi e *Memorandum of Understanding* con organizzazioni o entità pubbliche e private italiane.
- Predisporre le richieste di nuova adesione, ai sensi di quanto stabilito all'Art. 11.
- Adottare regolamenti e linee guida e prendere le decisioni necessarie per assicurare l'efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi.
- Predisporre su base annuale un programma triennale delle attività della JRU.
- Approvare ogni materia portata all'attenzione della JRU.

7.7 – La SZN, previo parere espresso dal MUR, può esercitare il diritto di veto sulle proposte formulate dal Comitato Esecutivo qualora esse non risultino conformi al presente Agreement per la costituzione della JRU, alla missione di EMBRC-ERIC o alle decisioni/direttive dell'Assemblea Generale dell'ERIC. In tali circostanze, sarà fornita adeguata motivazione all'Assemblea Generale.

Art. 8 – Coordinatore, Liason Officer, JRU Manager

8.1 Il Coordinatore è nominato dal CdA della SZN su proposta del Presidente della SZN, quale Ente coordinatore nazionale.

8.2 Il Coordinatore è individuato dal Presidente della SZN, che può avvalersi di persone di sua fiducia, anche mediante una manifestazione di interesse aperta al personale dipendente dell'Ente e alla Comunità Scientifica di Riferimento.

8.3 Il Coordinatore:

- Prepara, convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
- Supervisiona le attività della JRU assicurandone un funzionamento continuativo e proattivo;
- Redige bozza degli eventuali regolamenti della JRU, l'aggiornamento dei piani annuali e triennali delle attività, e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione;
- Definisce, insieme al Liason Officer e il JRU Manager, le attività di cui al precedente Art. 4 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi;
- Partecipa al Comitato dei Nodi, l'organo esecutivo dell'EMBRC-ERIC.

8.5 Il Liason Officer viene identificato su proposta del Presidente della SZN - quale Ente coordinatore nazionale - sentito il Coordinatore della JRU, in accordo con il MUR

8.6 Il Liason Officer:

- Rappresenta il punto di contatto tra l'amministrazione della sede centrale della JRU (Nodo Nazionale) e i singoli partner;
- Contribuisce a garantire che i servizi, come l'accesso a risorse, piattaforme e dati, siano erogati in modo efficace e coerente tra tutti i partner della JRU;
- Contribuisce all'attuazione delle decisioni prese dall'Assemblea Generale dell'ERIC e dalla GA-JRU italiana.
- Fornisce o facilita la consulenza su questioni tecniche e di sviluppo, contribuendo al miglioramento e al coordinamento generale dell'infrastruttura di ricerca.
- Supporta le attività coordinate e la condivisione delle migliori pratiche tra i partner della JRU.

8.7 La carica di Liason Officer non è compatibile con quella di Coordinatore.

8.8 Il JRU Manager è individuato dal Presidente della SZN, quale Ente coordinatore nazionale, sentito il Coordinatore della JRU, mediante manifestazione di interesse, tra figure con comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché competenze operative quali capacità di project management, coordinamento di attività multi-istituzionali e conoscenza delle procedure europee (ERIC, ministeri, RUNTS, ecc.).

8.9 Il JRU Manager:

- Cura gli aspetti operativi e la realizzazione delle attività definite dal Comitato Esecutivo.
- Redige il rapporto annuale della JRU.

- Coadiuvare il Coordinatore nelle attività di competenza e nella redazione dei documenti inerenti alle attività della JRU.
- Garantire il corretto svolgimento sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi.
- Partecipare e fungere da segretario del Comitato Esecutivo e della Assemblea Generale, senza diritto di voto.
- Svolgere ogni altra attività utile e necessaria al buon funzionamento della JRU.
- Supportare i Local Access Officer di ogni Sito secondo il EMBRC-ERIC *Access Document* e Service Level Agreement concordato tra i Siti e l'EMBRC-ERIC;
- Distribuire le richieste di Accesso degli utenti dall'EMBRC-ERIC ai *Local Access Officer* delle parti interessate;
- Sovrintendere alla stipula di *User Access Contracts* tra le parti e gli utenti;
- Mantenere le statistiche degli accessi dell'utente ai Siti;
- Si adopera per la realizzazione degli obiettivi di propria competenza della JRU e coadiuva il Coordinatore nelle attività operative.

8.10 La partecipazione al Comitato Esecutivo non dà diritto a compensi o indennità da parte della JRU.

Art. 9 – Risorse finanziarie

9.1 La JRU non ha personalità giuridica, per cui per il finanziamento delle attività potrà avvalersi:

- a) di disponibilità finanziarie e/o in-kind messe a disposizione dalle Parti;
- b) delle risorse derivanti da proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU e presentate congiuntamente o singolarmente dalle Parti;
- c) dai finanziamenti messi a disposizione dalla SZN.

9.2 Nel caso di proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU, i rapporti tra le Parti saranno disciplinati da specifici accordi definiti ed approvati dall'Assemblea Generale che di volta in volta identificherà un Soggetto Capofila ai fini della progettualità specifica.

9.3 Per ottimizzare lo svolgimento delle attività, la JRU può promuovere, attraverso le Istituzioni coinvolte, borse di studio post-laurea, dottorati, post-doc, eventi formativi e promozionali in linea con le attività di ricerca dell'infrastruttura EMBRC.

9.4 La SZN nella qualità di rappresentante nazionale di EMBRC-ERIC coprirà integralmente i costi del personale coinvolto nella gestione del Nodo Italiano (Coordinatore, *Liaison Officer* e *JRU Manager*) e i costi relativi alle *fees* per il partenariato a EMBRC-ERIC.

Art. 10 – Conoscenze, strumenti e diritti di utilizzazione economica

10.1 Ciascuna Parte resta proprietaria del know-how pregresso che viene messo a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono

- proprietà comune delle Parti che potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali e saranno
- oggetto di specifici accordi di protezione e di sfruttamento della proprietà intellettuale.

10.2 Le Parti che partecipano individualmente o congiuntamente a proposte progettuali senza fare riferimento a EMBRC o alla JRU oggetto del presente accordo, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività di EMBRC e della JRU e a comunicare tempestivamente al Coordinatore eventuali conflitti di interesse.

10.3 Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi ricevuti nell'ambito di eventuali attività progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU; resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione delle Parti e per gli sviluppi della JRU secondo modalità concordate preventivamente all'interno della JRU.

10.4 Ciascuna Parte è altresì proprietaria degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività congiuntamente svolte dalle Parti, gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spetteranno congiuntamente alle Parti interessate.

10.5 Competenze e diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare emerse nell'ambito della

fornitura di servizi di ricerca svolte autonomamente dall'utente del servizio o in collaborazione con una delle parti, sono regolate dal Contratto di Accesso con l'Utente (*User Access Contract* - UAC).

Art. 11 – Accesso e fornitura di servizi

- 11.1 L'Accesso ai servizi forniti da EMBRC-IT e la fornitura di servizi seguono i principi stabiliti dallo Statuto dell'EMBRC-ERIC, dalle *Rules of Operation* redatte dalla Assemblea Generale dell'EMBRC-ERIC, e dall'*Access Document* redatto dalla segreteria dell'EMBRC-ERIC in seguito ai contributi dei Nodi. I membri della JRU, nel fornire Accesso ai propri Siti, ne accettano i principi statuiti.
- 11.2 Le richieste di Accesso seguono un processo di verifica di conformità con la missione dell'EMBRC-ERIC, di conformità etica e controllo di fattibilità.
- 11.3 Le richieste di Accesso ai servizi offerti dal Nodo italiano sono gestite e smistate ai Partner dal JRU Manager, in modo da rendere coordinate le attività di Accesso del Nodo e predisponendo un rapporto annuale sullo stato degli Accessi.
- 11.4 L'*Access Document* prevede la figura del *Local Access Officer* (LAO) come un membro dello staff del Sito che fornisce Accesso.
- 11.5 I LAO sono nominati da ciascuna Parte e hanno il compito di:
- Discutere con i potenziali Utenti le loro esigenze di ricerca e i dettagli tecnici della richiesta di Accesso;
 - Valutare in tempi ragionevoli la fattibilità delle richieste di Accesso ricevute;
 - Preparare il UAC con l'Utente;
 - Fornire supporto amministrativo e logistico all'Utente prima, durante e dopo l'Accesso;
 - Coordinare l'Accesso remoto al Sito di competenza;
 - Garantire la qualità dei servizi di ricerca offerti;
 - Garantire il report e i feedback necessari sulle attività di Accesso al Sito di competenza.

Art. 12 – Nuovi membri, Recesso e Responsabilità

- 12.1 Possono aderire alla JRU:
- Istituzioni pubbliche di ricerca, che contribuiscono direttamente allo sviluppo e all'erogazione delle attività scientifiche e infrastrutturali della JRU.
 - Consorzi e enti privati, purché operanti nel settore della ricerca e sviluppo in biologia marina e in linea con le finalità generali della JRU. Tali soggetti, pur non fornendo direttamente servizi, possono partecipare come partner strategici in progetti e accordi specifici, beneficiando dell'accesso a reti collaborative, opportunità di finanziamento e visibilità scientifica.
- 12.2 L'adesione al Nodo deve essere motivata e fornire un contributo utile e originale all'implementazione della JRU e viene approvata a maggioranza da parte dell'Assemblea Generale, su proposta del Comitato esecutivo.
- 12.3 L'ammissibilità di un ente per la partecipazione a progetti o accordi promossi dalla JRU è subordinata a:
- La coerenza tematica con gli obiettivi scientifici e strategici del EMBRC-ERIC.
 - La capacità di apportare competenze, risorse o know-how utili all'attuazione delle attività previste.
 - La non sovrapposizione con i servizi erogati direttamente dalla JRU, nel caso di enti privati o consorzi.
- 12.4 Le Parti hanno diritto di recedere in qualunque momento dal presente accordo, comunicando tale decisione per iscritto tramite PEC inviata al Coordinatore con un preavviso di trenta (30) giorni.
- 12.5 In caso di inadempienza grave di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successivi ed eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, nonché attività definite nei piani triennali, il Comitato esecutivo può proporre l'esclusione.
- 12.6 L'adesione alla JRU non determina la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 12.7 Ciascuna Parte è esclusiva responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a proprio carico nello svolgimento dei singoli progetti e, pertanto, si impegna a sollevare le

altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 13 – Foro Competente

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14 – Validità del presente atto

- 14.1 Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto il giorno 31 dicembre 2030.
- 14.2 Il presente accordo può essere rinnovato, previa sottoscrizione di ulteriori atti firmati delle Parti interessate.
- 14.3 Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU, o non dovessero più sussistere le condizioni perché essa possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti tranne quelli sottoscritti in altri accordi.
- 14.4 La decisione di cessazione nel corso di validità di questo accordo dovrà essere approvata dalla maggioranza qualificata delle Parti che lo sottoscrivono.
- 14.5 Le Parti si riservano di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con la sottoscrizione delle Parti aderenti al presente accordo.

Art. 15 – Registro e bollo

- 15.1 Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.
- 15.2 Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i. L'imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale a cura di SZN con spese che verranno equamente ripartite tra leSETU Parti.

Art. 16 - Trattamento dei Dati

Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare, ciascuna per la propria competenza, quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR") e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a: trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto del presente Contratto solo fine dell'espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata; osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati; informare immediatamente l'altra Parte in caso di violazione dei dati.